

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Riflessioni sull'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Anna Marino*

Le competenze dei direttori generali degli IZZSS dovrebbero essere delineate con maggiore incisività ed esclusività

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ha istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale prevedendo che venga formato, attraverso una selezione per titoli, da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro.

Per tutti i candidati, tra altri requisiti, è stata prevista l'acquisizione dell'attestato rilasciato all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 16 maggio 2019, ovvero quelli rilasciati all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4 del D.lgs n. 502 del 1992 e s.m., purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla stipula del suddetto Accordo.

Successivamente la legge 25 giugno 2019, n. 60, introducendo il comma 2 bis all'articolo 1 del succitato decreto e s.m., ha previsto l'introduzione nell'elenco nazionale di un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla

nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali. La stessa legge n. 60 del 2019 ha definito inoltre l'aggiornamento, attraverso il comma 4-quinquies, dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 che recitava come segue:

“6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti.”

ed è stato così modificato:

“6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea

specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.”.

Se ne deduce quindi che i manager degli IZZSS dovrebbero dare evidenza di essere in possesso di una documentata esperienza nei settori della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza alimentare, sia secondo la prima stesura del D.Lgs.106 del 2012 che secondo il relativo aggiornamento del 2019. Sembrerebbe quindi che il legislatore, pur senza averlo dichiarato chiaramente, abbia voluto individuare nei medici veterinari la categoria professionale di elezione per queste nomine, considerato che i percorsi universitari di questi professionisti sono gli unici che prevedano una formazione su entrambi questi grandi e complessi temi, necessaria per maturare l'esperienza indicata.

Tuttavia l'aggiornamento del decreto legislativo del 2019, che entra nel dettaglio, rispetto alla prima versione, su quali debbano essere i requisiti posseduti dai candidati ritenuti idonei, elencandoli, appare stridere con quanto previsto rispetto alla esperienza richiesta di cui si diceva sopra, infatti stabilisce che l'accesso alla sezione speciale dell'elenco è aperto a candidati in possesso di qualunque laurea e che la comprovata esperienza tanto chiaramente delineata per i settori della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza alimentare, possa essere alternativamente dimostrata anche con una esperienza settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finan-

ziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

Lo stesso aggiornamento stabilisce che i candidati debbano avere frequentato un master o un corso di specializzazione di livello universitario, in materia di sanità pubblica veterinaria o (e non “e”) igiene e sicurezza degli alimenti. L'adesione a queste indicazioni ha pertanto aperto l'accesso alla sezione dell'albo a candidati in possesso di qualsiasi laurea, con precedente esperienza qualificata in qualsiasi settore, anche privato, che abbiano seguito un master, non necessariamente di secondo livello, o una specializzazione su uno solo dei grandi temi della sanità animale o della sicurezza alimentare. Nessun altro requisito specifico infatti viene richiesto per dimostrare la pur richiamata comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e (e non “o”) della sicurezza degli alimenti. Visto tutto quanto sopra, non è chiaro perché l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale sia stato dotato di una sezione speciale per gli Istituti zooprofilattici sperimentali. Se questi enti sanitari di diritto pubblico devono essere ritenuti una nicchia cui sono destinati direttori generali con competenze differenti rispetto a quelle dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, sarebbe necessario che tali competenze venissero delineate con maggiore incisività ed esclusività rispetto a quanto non si stia facendo oggi.

È pure necessario però chiedersi se le competenze manageriali da assegnare ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali possano prescindere dall'aver maturato precedenti esperienze formative e lavorative in specifici settori veterinari, ciò in considerazione del successo maturato da parte di alcuni direttori generali di aziende sanitarie locali e ospedaliere con precedenti esperienze lavorative nel settore amministrativo o in ambiti tecnici del tutto distinti da quello medico, quali quello dell'ingegneria,

dell'architettura, ecc. Le direzioni generali infatti sono affiancate da direzioni sanitarie e amministrative con cui devono operare sempre in stretta sinergia, assicurando alle aziende una gestione efficace e qualificata per tutte le esigenze gestionali, le emergenze e i servizi da rendere al pubblico.

Oggi, nove su dieci Istituti zooprofilattici sperimentali d'Italia sono diretti da un direttore generale laureato in medicina veterinaria e uno è stato affidato ad un laureato in chimica.

Il D. Lgs. 171 non specifica nulla rispetto alla eventuale possibilità che l'esperienza professionale per acquisire l'idoneità all'elenco nazionale sia stata maturata all'estero da parte dei candidati ma, secondo il Ministero della salute, spetta alla Commissione valutare la riconducibilità delle singole esperienze alle previsioni del D. Lgs. stesso.

Relativamente al limite di età dei sessantacinque anni, l'art. 8 bis, comma 1, del Decreto Legge 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 112 del 10 agosto 2023, ha elevato transitoriamente, fino al 31 dicembre 2025, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco dei direttori generali, insieme a quello per l'accesso all'elenco dei direttori sanitari e amministrativi, a sessantotto anni, in ragione, come recita la norma, del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite.

L'idoneità dei candidati inseriti nell'elenco nazionale per la nomina di direttore generale è quadriennale e l'elenco viene aggiornato ogni due anni. Attualmente ne è atteso un prossimo aggiornamento che farà seguito a un avviso pubblico.

**Direttore Area Catania IZS Sicilia*